

N. 2878

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MURINEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 1997

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
in materia di medico competente

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla esigenza di corrispondere alle richieste del mondo imprenditoriale e, in particolare, delle piccole imprese che denunciano una grande difficoltà di adeguamento alla normativa introdotta dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tra le tante difficoltà evidenziate una riguarda la individuazione del «medico competente». Infatti, l'articolo 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 626 del 1994 circo-scrive la figura del medico competente alla categoria dei medici specialisti in medicina del lavoro, pur riservando al Ministro della sanità la facoltà, ove necessario, di individuare con proprio decreto altre specializzazioni.

Purtroppo, a distanza di quasi tre anni dall'entrata in vigore del decreto n. 626 del 1994, il Ministro della sanità non si è mai avvalso di tale facoltà, con le conseguenti ricadute negative sull'intero sistema ed in particolare sulle piccole imprese, per le reali difficoltà di reperire medici del lavoro disponibili ad assumere l'incarico di medico

competente ai sensi del citato decreto legislativo n. 626.

Per colmare questa grave lacuna, si è inteso intervenire direttamente modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994 per inserire nella categoria del medico competente anche i medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni.

Si tratta di una figura professionale unica che coniuga biologia e diritto, preposta a tutti i giudizi di idoneità o inidoneità, capacità e incapacità, validità e invalidità, individuata dallo stesso legislatore per assumere incarichi di «consulente tecnico» nelle controversie del lavoro e previdenziali.

Inoltre, il medico legale ha caratteristiche culturali e professionali analoghe a quelle del medico del lavoro, cui perviene durante il relativo corso di specializzazione.

Infine, una peculiarità di non secondaria importanza è rappresentata dalla distribuzione capillare che lo specialista medico legale può offrire su tutto il territorio nazionale con una forza di circa cinquemila unità, potendo in questo modo garantire una risposta adeguata alle richieste dei datori di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero 1) della lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

